

Emissioni inquinanti e gestione dei rifiuti: arriva l'Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A.

(art. 23 DL n. 5/2012, bozza del regolamento attuativo)

www.ermiodinora.com

Con la presente desideriamo informarLa che in data 14.09.2012 è stato approvato il regolamento attuativo dell'articolo 23 del DL n. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni), il quale prevede l'autorizzazione a tutte le emissioni inquinanti (in aria, acqua, suolo) e la gestione dei rifiuti con una sola domanda cumulativa. Sono interessati dall'AUA principalmente le imprese di minori dimensioni, ovvero le micro, piccole e medie imprese (definite tali secondo i parametri del DM 18.04.2005). Sono, inoltre, ammesse alcune categorie di grandi imprese, e, in particolare, quelle che non sono assoggettate alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale. Tale previsione costituisce una notevole semplificazione: l'autorizzazione unica ambientale, infatti, accorpa ben sette abilitazioni. Il regolamento attuativo è ora in attesa dei rituali pareri del parlamento e della conferenza unificata e sostituirà a regime l'autorizzazione integrata ambientale e i ben più onerosi adempimenti previsti per il rilascio dei plurimi titoli a inquinare. In riferimento alla durata e al rinnovo dell'autorizzazione precisiamo che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di 15 anni e il suo rinnovo dovrà essere richiesto almeno sei mesi prima della scadenza (pena sospensione dell'attività) secondo una delle due procedure previste dal decreto attuativo (ordinaria e semplificata).

Premessa

Secondo quanto previsto dall'articolo 23 del DL n. 5/2012 (attualmente il governo ha approvato, in data 14.09.2012, lo schema di DPR attuativo dell'articolo 23 DL n. 5/2012), presto le varie autorizzazioni ambientali verranno sostituite (per alcuni soggetti, quali le PMI) da un'autorizzazione unica ambientale. Secondo quanto disciplinato dalla citata disposizione, infatti:

î **comma 1:** *"ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale [...], al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, [...] il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento [...] volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi [...]:*

- a) *l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;*

- b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
- c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese”.

Secondo le nuove previsioni del DPR attuativo, l'autorizzazione unica ambientale **sostituisce tutte le autorizzazioni prima richieste in relazione all'emissione di sostanze inquinanti, e verrà rilasciata da un unico ente, ovvero lo SUAP** (Sportello Unico per le Attività Produttive).

Di seguito illustriamo le prime indiscrezioni in riferimento all'autorizzazione che andrà appunto a sostituire l'autorizzazione integrata ambientale.

L'Autorizzazione Unica Ambientale

L'autorizzazione Unica Ambientale sarà il provvedimento che **prossimamente verrà rilasciato dallo SUAP che sostituirà tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale previsti a livello statale e locale.**

In riferimento all'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, **lo schema di decreto prevede, all'articolo 1, l'applicazione dell'AUA in riferimento ai seguenti soggetti:**

è **micro, piccole e medie imprese:**

OSSERVA

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del DM 18.04.2005 si considerano micro, piccole e medie imprese quelle che rispettano i seguenti requisiti:

DM 18.04.2005 REQUISITI

<u>PMI (definizione generica)</u>	La categoria è costituita da imprese che: è hanno meno di 250 occupati ; è hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro , oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro .
<u>Piccola impresa</u>	La categoria è costituita da imprese che: è hanno meno di 50 occupati ; è hanno un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro .
<u>Micro impresa</u>	La categoria è costituita da imprese che: è hanno meno di 10 occupati ; è hanno un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro .

è tutte le imprese non soggette alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero le seguenti:

AUA – ALTRI SOGGETTI

Soggetti non sottoposti alla disciplina AIA secondo il D.Lgs. n. 152/2006	Grandi industrie indicate nell'allegato VIII alla parte seconda del <u>codice ambientale</u> che svolgono particolari attività, tra cui le seguenti: <ul style="list-style-type: none">î attività energetica;î produzione dei metalli;î fabbricazione di alcuni prodotti chimici;î smaltimento o recupero di elevate quantità di rifiuti.
---	--

Cosa sostituisce l'AUA

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto attuativo del DL 5/2012, **l'AUA andrà a sostituire tutti gli atti abilitativi previsti dal DPR, oltre a tutti quelli che si stabiliranno localmente da regioni e province autonome.** Attualmente, potranno essere sostituite le seguenti autorizzazioni:

LE AUTORIZZAZIONI SOSTITuite

Verranno sostituite le seguenti autorizzazioni	Autorizzazione allo scarico nelle acque ex D.Lgs. n. 152/2006.
	Comunicazione preventiva per utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, acque di vegetazione di frantoi oleari, acque reflue di aziende del settore (ex art 112 D.Lgs. n. 152/2006).
	Autorizzazione per l'emissione in atmosfera per gli stabilimenti produttivi ex articolo 269 D.Lgs. n. 152/2006.
	Autorizzazione generale per le emissioni scarsamente rilevanti in aria ex articolo 272 D.Lgs. n. 152/2006.
	Nullaosta per le emissioni sonore (ex art. 8 legge n. 447/95) per gli impianti sportivi, produttivi, ricreativi commerciali.
	Autorizzazione ex art. 9 D.Lgs. n. 99/1992 per utilizzo di fanghi da depurazione in agricoltura.
	Comunicazioni per autosmaltimento e/o recupero dei rifiuti in procedura semplificata ex articolo 215 e 216 D.Lgs. n. 152/2006.

OSSERVA

L'AUA sarà obbligatoria per le imprese che intendono acquisire l'intero novero dei titoli elencati dal DPR, mentre costituirà una **mera facoltà** per i soggetti che devono conseguire una

sola autorizzazione o effettuare semplici comunicazione.

La procedura di rilascio, la durata e il rinnovo dell'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'AUA andrà presentata dal SUAP di competenza, unitamente a tutti i documenti richiesti. Verificata la completezza della documentazione a supporto della domanda, lo Sportello trasmetterà la domanda all'autorità competente chiedendo poi al soggetto istante, nel caso di necessità, di integrare la documentazione fornita entro 30 giorni.

Subordinatamente all'assenso da parte dell'autorità competente, il SUAP rilascerà l'autorizzazione unica ambientale entro un termine compreso tra 90 e 150 giorni dalla presentazione della domanda.

L'AUA avrà una durata di 15 anni dalla data di rilascio, fatti salvi gli obblighi di comunicazione intermedi alla citata autorità competente da parte delle imprese a più alto rischio inquinamento o in caso di modifiche di attività o variazione degli impianti.

Il rinnovo, invece, dovrà essere richiesto almeno sei mesi prima dalla scadenza sempre tramite SUAP secondo una delle seguenti procedure:

RINNOVO - PROCEDURE

Procedura ordinaria

Prevede la presentazione di una domanda identica alla precedente, e dovrà essere utilizzata:

- è dagli impianti che pur non superando le soglie dimensionali del D.Lgs. n. 152/2006 per l'assoggettamento all'AIA svolgono comunque attività interenti;
- è dai titolari di scarichi idrici con sostanze pericolose previste dal D.Lgs. n. 152/2006;
- è gli impianti che utilizzano le sostanze pericolose disciplinate dal D.Lgs. n. 52/1997;
- è i soggetti che emettono in atmosfera alcune sostanze pericolose previste dal D.Lgs. n. 152/2006.

Procedura semplificata

Per tutte le altre diverse imprese il rinnovo avverrà tramite la presentazione di un autodichiarazione che attesterà l'immutata condizione dell'esercizio.

OSSERVA

Il mancato rispetto del termine di sei mesi potrebbe comportare la **sospensione dell'attività fino al provvedimento di rinnovo.**

Regime transitorio

Per quanto riguarda le **procedure in itinere**, secondo quanto previsto attualmente dallo schema del DPR, **proseguiranno secondo la precedente normativa**, mentre le **imprese già titolari di autorizzazioni rilasciate in base al vecchio regime dovranno attendere la scadenza di queste per poterle rinnovare secondo il nuovo meccanismo AUA**.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – TABELLA RIASSUNTIVA	
Per chi	È riservata a micro, piccole e medie imprese e agli impianti non soggetti all'autorizzazione integrata ambientale.
Per quali titoli	Sostituirà i titoli relativi alle emissioni in aria, acqua, emissioni sonore, gestione semplificata dei rifiuti, oltre tutte le autorizzazioni previste da regioni e province autonome.
A chi rivolgersi	Al SUAP.
Procedura di rilascio	La domanda va rilasciata al SUAP, e l'autorizzazione verrà consegnata in un termine tra 90 e 150 giorni.
Durata e rinnovo	L'autorizzazione dura 15 anni, il rinnovo prevede la ripetizione della domanda, nel caso di variazioni, altrimenti il rilascio di un'autocertificazione.
Modifiche impianti	Le variazioni o la modifica di impianti dovrà essere autorizzata dall'autorità competente.
Regime transitorio	Per le procedure in corso si applicano le vecchie disposizioni, per le procedure già concluse le nuove disposizioni si rendono applicabili solamente al momento del rinnovo.